



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

Detrazioni 110% - CHIARIMENTI della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PdC)

22 maggio 2020

1 - Con riferimento a “Il limite di spesa scende a 1.600 euro a kWp per gli impianti FV installati su edifici che rientrano nelle casistiche del DPR n. 380 del 6/6/2001 art. 1, lettere d), e), f)”, si chiede di chiarire quanto segue:

La lettera d del DPR n.380 richiama tra gli interventi l’installazione di impianti. Alcuni interpretano il passo del DL Rilancio come una possibilità per gli impianti fotovoltaici di ottenere la detrazione al 110% SENZA la realizzazione di altre opere trattandosi appunto di inserimento di nuovo impianto in edifici esistenti. Si chiede un chiarimento ufficiale in merito in modo da sbloccare lavori oggi congelati, che potrebbero continuare a fruire della classica detrazione del 50%. Qualora fossero necessarie altre “opere edili” si chiede di esplicitare che in questi casi si sia totalmente indipendenti dal miglioramento delle 2 classi energetiche.

RISPOSTA: Se l’intervento rientra nelle casistiche del DPR n. 380 del 6/6/2001 art. 1, lettere d), e), f)” e tra quelli di cui ai commi 1 e 4 (Ecobonus e Sisma bonus) ha diritto al 110% con un tetto di spesa pari a 1.600 €/kWp. Se non rientra tra gli interventi che possono aumentare la classe energetica di almeno di due livelli non ha nessun tetto di spesa, gode del 50% di detrazione e può comunque beneficiare del trasferimento del credito di imposta. Verificheranno nel dettaglio quali sono gli interventi ricompresi nel DPR 380. Chiederanno comunque una verifica al MiSE che è l’autore del testo.

Nella presente fattispecie rientrano anche le installazioni di impianti fotovoltaici sulle pertinenze in genere, tra cui pergole e gazebo? È una situazione molto diffusa sulla quale conviene fare rapida chiarezza, magari inserendo un esplicito riferimento nella norma, per evitare innumerevoli richieste.

RISPOSTA: Le pertinenze dovrebbero essere ricomprese. Verificheranno se rientrano nelle definizioni del DPR 380.

2 - Eccedenze immesse in rete, cedute gratuitamente al GSE.

Non siamo molto d’accordo su questa decisione in quanto la diffusione della generazione distribuita dovrebbe a nostro avviso servire per ampliare e rendere più consapevole da parte dei cittadini la partecipazione al mercato elettrico.

In ogni caso, se tale scelta venisse confermata anche in sede di conversione in legge, pensiamo che varrebbe la pena specificare che questa energia dovrebbe essere destinata alle fasce meno abbienti della popolazione.



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

RISPOSTA: Nel DL non è scritto che la cessione al GSE è gratuita. Ritengono che sarà una cessione che beneficerà del ritiro dedicato. Verificheranno con il MiSE.

3 - Art.119 comma 1 lettera a): il testo della norma impone, per i materiali isolanti, l'obbligo del rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). L' applicazione di tali criteri è stata sospesa dall'ANAC con un comunicato del 04/05/2020 in quanto si sta procedendo a una revisione del decreto da parte del Ministero dell'Ambiente. Come bisogna comportarsi?

RISPOSTA: Dicono che l'ANEC ha specificato che la revisione interessa solo i lavori pubblici e che quindi non vi sono ostacoli normativi ai lavori privati per i quali i CAM esistono e possono essere applicati.

4 - La norma, al comma 1, lettere a), b), c) individua tre interventi principali che possono accedere alla detrazione del 110% a cui tutti gli altri interventi per cui sono previste detrazioni (infissi, solare termico, ecc.) possono collegarsi a cascata ottenendo lo stesso beneficio. La lettera b) in particolare è riferita alla trasformazione da impianti decentralizzati a centralizzati di interi condomini. Per come è scritto il decreto esistono due macro-gruppi di edifici: edifici condominiali (quindi individuati con cod. fiscale) ed edifici unifamiliari. Si pone la questione di interventi su edifici a schiera, bifamiliari, trifamiliari ecc. che non fanno parte chiaramente delle categorie individuate. Questi edifici sono considerati condomini di fatto?

RISPOSTA: L'Agenzia dell'Entrate sarà molto chiara su questo punto. In linea di massima esistono due tipi di interpretazioni:

- a livello tributario il condominio non esiste e pertanto una bifamiliare è considerata alla stregua di un condominio (fa testo l'esistenza di parti comuni)
- a livello giuridico fa testo l'esistenza di un ingresso autonomo: questo le riconduce al livello di casa singola

Propendono per considerarle case indipendenti.

5 - La relazione illustrativa all'art. 121 del DL Rilancio afferma che sarà possibile trasformare in crediti di imposte ai fini della cessione (anche agli istituti finanziari) anche le detrazioni per interventi effettuati prima del 1° gennaio 2020, in relazione alle rate residue non fruite dal contribuente. Tuttavia, il testo dell'articolo pubblicato in GU non pare esplicitare tale possibilità, fatto salvo una non chiara previsione dei cui comma 3, primo periodo ultima parte. Si chiede conferma in merito alla cedibilità, o meno, dei crediti maturati prima del 1° gennaio 2020.

RISPOSTA. Si ritiene che non sia possibile cedere crediti connessi con detrazioni



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

maturate ante il 1 gennaio 2020; tuttavia, verrà chiesto al MEF la ratio della non chiara previsione di cui al comma 3, primo periodo, ultima parte, in cui si afferma che i crediti sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue non fruite.

6 - Può un edificio già in classe A aumentare la sua classe energetica a classi superiori (A2...A4) ed essere ammesso alla detrazione?

RISPOSTA: ritengono che il salto di una classe sola sia da intendersi tra B ed A. Se una casa è già in classe A ritengono molto difficile pensare che sia in grado di fare un ulteriore salto di classe. Sarà comunque chiarito nella circolare dell'Agenzia dell'Entrate.

7 - Se un condominio passa da riscaldamento autonomo a centralizzato, quindi non si rinnova una centrale preesistente ma se ne realizza una ex-novo, si può beneficiare della detrazione?

RISPOSTA: Sì.

8 - Una seconda casa affittata regolarmente ad inquilino, può accedere al bonus 110% qualora rientri nelle possibilità previste dal Comma 1 e qualora l'inquilino sostenga interamente le spese?

RISPOSTA: Sì. Ovviamente l'inquilino ha in quella casa l'abitazione principale.

9 - Il comma 5 sembra riferire l'abbinata con fotovoltaico a tutte e tre le fattispecie del comma 1 quindi sia a cappotto che a pompa di calore. Nella lettera b) e c) la combinazione con il fotovoltaico è espressamente menzionata mentre è assente nella lettera a) (cappotto). Ci confermate che comunque il cappotto si può fare con il fotovoltaico?

RISPOSTA: Sì.

10 - L'Ecobonus non è compatibile con incentivi e valorizzazione energia immessa in rete. Riteniamo che la restituzione dei risparmi causati dalla condivisione di energia nelle comunità di energia rinnovabile siano dovuti perché non sono incentivi. Sarebbe utile chiarire.

RISPOSTA: Per loro sì, anche se chiederanno all'Agenzia dell'Entrate di specificarlo nella circolare. La nostra posizione è stata chiara: i benefici dati da autoconsumo



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

collettivo devono valere anche per gli impianti che beneficiano del 110%.

11 - Poiché abitazione principale è quella di residenza, sono possibili cambi di residenza, oppure bisogna risiedere da una certa data?

RISPOSTA: Al momento nel testo è chiaro che la residenza deve essere tale prima dei lavori. Verificheranno se sarà possibile includere tutti quei soggetti che acquistano una casa nella quale non possono entrare perché prima devono eseguire dei lavori.

12 - L'Agenzia dell'Entrate darà risposta entro. Il 10 del mese successivo?

RISPOSTA: Per loro assolutamente sì.